

5 ottobre 2020

Il Superbonus 110% -
I Bonus e l' Agenzia
delle Entrate



A cura di Pietro Cascio



Il Superbonus 110%

L'ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato al comma 9 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, ai sensi del quale le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi effettuati:

- condomini
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Il Superbonus 110%

In presenza di un "condominio minimo", ovvero di edificio composto da un numero non superiore a otto condomini ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti.

Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio.

Il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Il Superbonus 110%

In linea generale, inoltre, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

Ad esempio, i soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.

Il Superbonus 110%

I predetti soggetti possono optare, ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.



Il Superbonus 110%

Oltre agli interventi trainanti, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.

Si tratta di

- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Il Superbonus 110%

A tal proposito l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.



Il Superbonus 110%

Per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall'esterno», presuppone, ad esempio, che «l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».

Il Superbonus 110%

Per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

L'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nella predetta imposta annua; pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi d'imposta successivi né essere chiesta a rimborso.



Ecobonus e Sismabonus 110%

Credito di imposta al 110% in 5 anni per chi ristruttura un immobile aumentando l'efficienza energetica e/o sismica

A CHI SI RIVOLGE

- **Condomini**
- **Privati** (sia in condomini che in unifamiliari, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari)
- **Cooperative** di abitazione
- **Istituti Autonomi Case Popolari** (fino al 30/6/22)
- **ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale**
- **Associazioni/società sportive** (per spogliatoi)

Contesto normativo art. 119 Decreto Rilancio

Contatti Sametime

Disponibile

Digita per trovare il nome

- ELENA BELLINA
- EPIFANIA LUPO
- FABIO PASSARO
- FILIPPO CAMPAL
- FILIPPO CRAPANZ
- FRANCESCO LO CI
- GIACOMINA PER
- GIACOMO PIAZZA
- GIAMPIERO BARRI
- GIOVANNA CARDE
- GIOVANNI NOTO
- GIROLAMO MANCI
- GIUSEPPE BONOM
- GIUSEPPE LAURIC
- GIUSEPPINA LINAI
- IGNAZIO CALANI
- ISABELLA GUAIAN
- KATYA BULGAREL
- MANUELA MERCAL
- MARIA ANTONIET
- MARIA DE SIMONE
- MARIA ENZA MEO
- MARIANNA MARTI
- MARZIA MISTRET
- PIETRO RUSSO
- ROSALBA CORRAC
- SILVANA VINCI
- VITTORIO LO VEF
- DDF TRAPANI (8/21)
- ADELE PANITTERI
- ANNA MARIA MUS
- ANTONINO BORG
- ANTONINO CATAI
- CATERINA DI OJO
- CATERINA FRATI
- CRISTOFORO MUS
- EDOARDO RINAUC
- GASPARE MARR
- GIANNI MAZZEO
- GIOVANNI LO GIU
- GIUSEPPE PACE
- GIUSEPPE SETTI
- GIUSEPPINA GARC
- GIUSEPPINA GIA
- MARIA CONCETTA
- NADIA GRECO

A CHI SI RIVOLGE

- **Condomini**
- **Privati** (sia in condomini che in unifamiliari, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari)
- **Cooperative** di abitazione
- **Istituti Autonomi Case Popolari** (fino al 30/6/22)
- **ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale**
- **Associazioni/società sportive** (per spogliatoi)



Contesto normativo art. 119 Decreto Rilancio



L'articolo 119 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. «Decreto Rilancio»), ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ripartite in 5 quote annuali, per chi ristruttura un immobile aumentando l'efficienza energetica e/o sismica.

Trattandosi di una **normativa di particolare favore**, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, viene richiesta **l'asseverazione** relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici previsti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.


Qualora il beneficiario della detrazione decida di **optare** per lo **sconto in fattura** o per la **cessione del credito fiscale**, ai fini dell'esercizio dell'opzione **deve acquisire anche il visto di conformità** rilasciato dai soggetti abilitati (ad. es. commercialisti, CAF) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Contatti Sametime

Disponibile

Digita per trovare il nome

- ELENA BELLINA
- EPIFANIA LUPO
- FABIO PASSARO
- FILIPPO CAMPAL
- FILIPPO CRAPANZ
- FRANCESCO LO CI
- GIACOMINA PER
- GIACOMO PIAZZA
- GIAMPIERO BARRU
- GIOVANNA CARDE
- GIOVANNI NOTO
- GIROLAMO MANCI
- GIUSEPPE BONOM
- GIUSEPPE LAURIC
- GIUSEPPINA LINAI
- IGNAZIO CALANI
- ISABELLA GUAIAN
- KATYA BULGAREL
- MANUELA MERCAL
- MARIA ANTONIET
- MARIA DE SIMONE
- MARIA ENZA MEO
- MARIANNA MARTI
- MARZIA MISTRET
- PIETRO RUSSO
- ROSALBA CORRAC
- SILVANA VINCI
- VITTORIO LO VEF
- DDF TRAPANI (8/21)
- ADELE PANITTERI
- ANNA MARIA MUS
- ANTONINO BORGI
- ANTONINO CATAI
- CATERINA DI OJO
- CATERINA FRATI
- CRISTOFORO MUS
- EDOARDO RINAUC
- GASPARE MARR
- GIANNI MAZZEO
- GIOVANNI LO GIU
- GIUSEPPE PACE
- GIUSEPPE SETTI
- GIUSEPPINA GARC
- GIUSEPPINA GIA
- MARIA CONCETTA
- NADIA GRECO



Superbonus 110%: visto di conformità

Il visto di conformità, previsto dall'art. 119 del decreto Rilancio, è necessario per l'esercizio dell'opzione per la cessione o lo sconto in fattura; è un "visto leggero", per cui il professionista incaricato non dovrà esaminare nel merito i documenti su cui si basa la spettanza del superbonus.

Le attività da svolgere consistono unicamente nell'esame dal punto di vista formale dell'esistenza dei documenti e dei titoli necessari per la spettanza dell'agevolazione fiscale e nella verifica, sulla base delle spese sostenute per le varie tipologie di interventi, dell'importo del superbonus suscettibile di cessione o di sconto in fattura.

1

★

2

3

4

5

6

7

8



Superbonus 110%: visto di conformità

Il visto di conformità, previsto dall'art. 119 del decreto Rilancio, è necessario per l'esercizio dell'opzione per la cessione o lo sconto in fattura; è un "visto leggero", per cui il professionista incaricato non dovrà esaminare nel merito i documenti su cui si basa la spettanza del superbonus.

Le attività da svolgere consistono unicamente nell'esame dal punto di vista formale dell'esistenza dei documenti e dei titoli necessari per la spettanza dell'agevolazione fiscale e nella verifica, sulla base delle spese sostenute per le varie tipologie di interventi, dell'importo del superbonus suscettibile di cessione o di sconto in fattura.





1

★



2



3



4



5



6



7



8



Superbonus 110%: visto di conformità

Il visto di conformità, previsto dall'art. 119 del decreto Rilancio, è necessario per l'esercizio dell'opzione per la cessione o lo sconto in fattura; è un "visto leggero", per cui il professionista incaricato non dovrà esaminare nel merito i documenti su cui si basa la spettanza del superbonus.

Le attività da svolgere consistono unicamente nell'esame dal punto di vista formale dell'esistenza dei documenti e dei titoli necessari per la spettanza dell'agevolazione fiscale e nella verifica, sulla base delle spese sostenute per le varie tipologie di interventi, dell'importo del superbonus suscettibile di cessione o di sconto in fattura.



Visto di conformità per il 110% - I passaggi operativi

art. 119 e 121 DI 34/2020 Prov. Direttore Agenzia delle Entrate del 08/08/2020

L'attività da svolgere per il rilascio del visto di conformità si può suddividere in criterio logico a step progressivi, che partendo dall'identificazione del beneficiario del superbonus arriva all'apposizione vera e propria del visto di conformità, passando per la verifica della documentazione tecnica inerente al tipo di interventi effettuati ed alle spese sostenute.

Il documento più importante da acquisire sarà costituito dalla dichiarazione del beneficiario della detrazione che attesta la conformità dei documenti consegnati in copia rispetto all'originale, corredata da valido documento di riconoscimento.

- Step 1 Soggetto(i) beneficiario(i) della detrazione
- Step 2 Tipologia di immobile(i) oggetto dei lavori
- Step 3 Tipologia di intervento(i) effettuati
- Step 4 Verifica delle spese relative agli interventi
- Step 5 Asseverazioni, attestazioni, autocertificazioni etc.
- Step 6 Rilascio visto di conformità - dichiarazione del professionista




1



★

2



3



4



5



6



7



8



Chi può rilasciare il visto

Il visto di conformità può essere rilasciato ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. n. 241/1997 dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 3, D.P.R. n. 322/1998, ovvero dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, dagli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, nonchè dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF imprese.

Se la cessione del credito o lo sconto in fattura viene richiesto non al termine dei lavori, ma in base agli stati di avanzamento dei lavori, le operazioni inerenti al rilascio del visto di conformità dovranno essere eseguite e ripetute per ogni singolo SAL.





Step 4) Verifica delle spese relative agli interventi effettuati

Uno degli adempimenti che fa carico al professionista incaricato al rilascio del visto di conformità riguarda la verifica del limite di spesa agevolabile a seconda del tipo di interventi effettuati. Si tratta di una verifica fondamentale perché dalla stessa può dipendere il successivo calcolo dell'agevolazione spettante. Il professionista incaricato dovrà prestare anche particolare attenzione alla presenza di interventi cumulati o sovrapposti. In tale step operativo le attività del professionista incaricato del rilascio del visto si concentreranno, quasi esclusivamente, sul controllo della documentazione contabile e amministrativa che attesta la tipologia e l'importo delle spese sostenute.




1



2



3



4



5



6



7



8



Visto di conformità per il 110% - I passaggi operativi

art. 119 e 121 DI 34/2020 Prov. Direttore Agenzia delle Entrate del 08/08/2020

L'attività da svolgere per il rilascio del visto di conformità si può suddividere in criterio logico a step progressivi, che partendo dall'identificazione del beneficiario del superbonus arriva all'apposizione vera e propria del visto di conformità, passando per la verifica della documentazione tecnica inerente al tipo di interventi effettuati ed alle spese sostenute.

Il documento più importante da acquisire sarà costituito dalla dichiarazione del beneficiario della detrazione che attesta la conformità dei documenti consegnati in copia rispetto all'originale, corredata da valido documento di riconoscimento.

- Step 1 Soggetto(i) beneficiario(i) della detrazione
- Step 2 Tipologia di immobile(i) oggetto dei lavori
- Step 3 Tipologia di intervento(i) effettuati
- Step 4 Verifica delle spese relative agli interventi
- Step 5 Asseverazioni, attestazioni, autocertificazioni etc.
- Step 6 Rilascio visto di conformità - dichiarazione del professionista





1



2

3

4

5

6

7

8



Step 1) Il beneficiario della detrazione

In questo primo step il professionista incaricato del rilascio del visto di conformità dovrà verificare che, dal punto di vista soggettivo, il beneficiario o i beneficiari della detrazione rientrino tra quelli ammessi. Tale verifica consiste sia nell'acquisizione delle informazioni in ordine alla tipologia di soggetto beneficiario, sia in relazione al titolo di proprietà o di possesso/detenzione che lo lega all'immobile oggetto degli interventi agevolabili.

Rispetto al primo requisito le possibili alternative, tutte validamente accettabili, saranno:

- condominio;
- persona fisica, al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione;
- istituto autonomo case popolari o simili;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche (solo per i locali spogliatoio).





Chi può usufruire del beneficio nell'ambito del nucleo familiare?

- Proprietari o nudi proprietari
- Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione)
- Locatari o comodatari
- Soci di cooperative divise e indivise
- Futuro acquirente con contratto preliminare registrato
- Coniuge assegnatario dell'immobile su sentenza di separazione
- Familiare del possessore o detentore dell'immobile purchè sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici o fatture
- Convivente more uxorio (risoluzione 64/E del 28/07/2016)
- Istituti Autonomi Case Popolari



Step 2) Tipologia di immobile oggetto dei lavori

Le possibili tipologie di immobili suscettibili di interventi agevolabili al 110% sono:

- parti comuni di edifici residenziali in condominio;
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze;
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo per gli interventi c.d. trainati);
- unità immobiliari adibite a spogliatoio.



1



2



3



4




5



6



7



8



Step 3) Tipologia di interventi effettuati e verifica limiti di spesa

Il professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità, obbligatorio per l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, dovrà verificare, dal punto di vista strettamente documentale, che le spese sostenute sono relative ad uno o più degli interventi c.d. trainanti, che danno accesso al superbonus.

Essenzialmente, i documenti consistono nelle abilitazioni amministrative richieste per la tipologia di interventi effettuati, nella visura catastale e planimetrica, nel contratto di appalto o nella lettera di incarico firmata dal beneficiario con le ditte incaricate dei lavori e con i professionisti che hanno seguito i lavori, e così via.

Una volta individuate le tipologie di interventi eseguiti e verificata la documentazione di supporto, il professionista dovrà verificare il limite di spesa massimo ammissibile sulla base delle previsioni contenute nell'art. 119.





1



2

3

4

5

6

7

8



Step 4) Verifica delle spese relative agli interventi effettuati

Uno degli adempimenti che fa carico al professionista incaricato al rilascio del visto di conformità riguarda la verifica del limite di spesa agevolabile a seconda del tipo di interventi effettuati. Si tratta di una verifica fondamentale perché dalla stessa può dipendere il successivo calcolo dell'agevolazione spettante. Il professionista incaricato dovrà prestare anche particolare attenzione alla presenza di interventi cumulati o sovrapposti. In tale step operativo le attività del professionista incaricato del rilascio del visto si concentreranno, quasi esclusivamente, sul controllo della documentazione contabile e amministrativa che attesta la tipologia e l'importo delle spese sostenute.





Step 5) Asseverazioni, attestazioni, autocertificazioni

Il professionista abilitato al rilascio del visto di conformità deve acquisire le asseverazioni rilasciate dai tecnici che attestano il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e la congruità delle spese sostenute. Inoltre il professionista incaricato dovrà anche verificare che i soggetti che hanno rilasciato tali attestazioni, siano abilitati al rilascio delle stesse e siano coperti da adeguata polizza assicurativa in linea con le previsioni contenute nell'art. 119 del decreto Rilancio.



Step 6) Rilascio visto di conformità – Dichiarazione del professionista

E' necessario che a conclusione delle attività svolte, vengano indicati i seguenti elementi:

- i dati anagrafici e la qualifica professionale del soggetto che rilascia il visto di conformità;
- l'iscrizione, fra i soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. n. 241/1997, negli elenchi tenuti dalle competenti direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate;
- l'assenza di provvedimenti di revoca o di sospensione dal rilascio del visto di conformità;
- il possesso e la vigenza di apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali inerenti al rilascio del visto di conformità.

In genere il soggetto che appone il visto di conformità procederà anche alla trasmissione telematica dell'apposita istanza sulla base delle istruzioni e della modulistica prevista nel provvedimento direttoriale dell'8 agosto 2020.

studio
espansione

COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA

[Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020]

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le attività connesse all'esercizio dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica effettuati sulle unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di cessione del credito o riconoscimento del contributo sotto forma di sconto. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

Base giuridica

L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto che per le spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e di riduzione del rischio sismico effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 la percentuale di detrazione è aumentata al 110 per cento. Inoltre, ha disposto che anche gli interventi di efficienza energetica, nonché l'installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati e di colonnine di ricarica, se effettuati congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 dell'art. 119, possano beneficiare della medesima percentuale di detrazione. L'art. 121, comma 2, dello stesso decreto ha previsto la possibilità per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, di optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, dal fornitore che ha effettuato gli interventi ovvero per la cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall'Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Con la firma apposta sul modello l'Agenzia delle Entrate viene autorizzata a comunicare il codice fiscale al cessionario o al fornitore che applica lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati.

[Senza titolo]